



S. EUSANIO FORCONESE
loc. Funnacchio
F.8 part. 36 B (Terreno)
Twice Indiviso

*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'ABRUZZO

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il DPCM del 09/09/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale ad interim per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo all'arch. Francesco Scoppola;

Considerato che nel Comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ) Frazione Casentino, loc. "Funnacchio", sugli immobili censiti in catasto terreni al F.8 part. 36 A (Terreno) sono stati rinvenuti resti archeologici di strutture antiche afferenti ad un Tempio – Santuario monumentalizzato in epoca romana III – II secolo a. C.;

Visto il D.D.R. n. del, con il quale è stato dichiarato l'interesse particolarmente importante dei resti archeologici insistenti sugli immobili siti nel Comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ) Frazione Casentino, loc. "Funnacchio", censiti in catasto terreni al F.8 part. 36 A (Terreno);

Vista la proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n. del 2014;

Vista la nota n. 7184 del 22/10/2014 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 46 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Considerata la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'ABRUZZO

gennaio 2004 insistenti in catasto terreni del comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ) Frazione Casentino, loc. "Funnacchio", sugli immobili censiti in catasto terreni al F.8 part. 36 A (Terreno), come individuati nella planimetria allegata, e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell' articolo 45 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione archeologica;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al procedimento;

Vista la documentazione agli atti;

Visto l'art. 45 del "Codice dei Beni Culturali";

DECRETA

sono sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo 42/04, al fine di conservare l'integrità, l'attuale prospettiva monumentale e paesaggistica in relazione alle valenze espresse dal complesso archeologico sopra citato, gli immobili terreni censiti al catasto del comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ) Frazione Casentino, loc. "Funnacchio", sugli immobili censiti in catasto terreni al F.8 part. 36 B (Terreno).

Per gli immobili terreni oggetto del presente decreto sono dettate le seguenti prescrizioni:

- Non sono ammesse nuove costruzioni, ad eccezione di strutture in legno amovibili e strettamente legate alle finalità afferenti il sito archeologico oggetto del vincolo diretto;
- per qualsiasi intervento agricolo che preveda scavi al di sotto di ml. 0,40 dovrà essere acquisito il preventivo Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.
- Non sono consentite piantumazioni di alto fusto.
- Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo,
- Qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica, ed al comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ).

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'ABRUZZO

verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

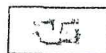
L'Aquila, 17/12/2014
D.D.R. n. 100/14

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco Scoppola

LEGENDA:

COMUNE DI S. EUSANIO FORCONESE (AQ)

FG. 8 - part. n° 36



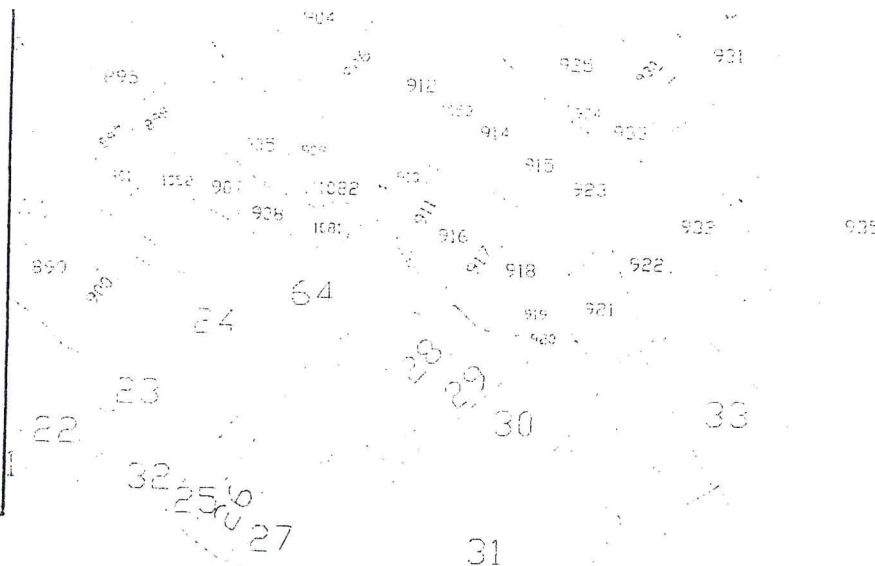
RESTI ARCHEOLOGICI



VINCOLO DIRETTO



VINCOLO INDIRETTO



IL SOPRINTENDENTE *[Signature]*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, attesto che la presente copia, ottenuta con procedimento fotostatico, che si compone di n° 4 fogli, riproducono esattamente il documento originale.

25 MAR 2014

IL FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE

Michele MASTRIIPPOLITO



[Signature]

